



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

DECRETO N. 1603 DEC A 107 DEL 14/11/2012

Oggetto: L.R 23 giugno 1998, n. 18 e ss.mm.ii, art. 2-bis. D.G.R. n. 27/34 del 19.6.2012. Approvazione dell' "Elenco dei prodotti oggettivamente indisponibili in ambito regionale e necessari nell'uso comune dell'ospitalità agrituristica".

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA la L. R. 7 gennaio 1977, n. 1 e ss.mm.ii;

VISTA la L. R. 13 novembre 1998, n. 31 e ss.mm.ii;

VISTO l'art. 22 della L. R. 8 agosto 2006, n. 13 di istituzione delle Agenzie AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna;

VISTE le D.G.R. n. 15/16 del 19 aprile 2007 e n. 28/61 del 26 luglio 2007 di approvazione degli statuti e riordino delle funzioni delle suddette Agenzie;

VISTO il D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57);

VISTA la Legge 20 febbraio 2006, n. 96 e ss.mm.ii. Disciplina dell'agriturismo;

VISTA la L. R. 23 giugno 1998, n. 18. Nuove norme per l'esercizio dell'agriturismo – Abrogazione della legge regionale 20 giugno 1986, n. 32 e modifiche alla legge regionale 23 novembre 1979, n. 60;

VISTA la L. R. 19 gennaio 2010, n. 1. Norme per la promozione della qualità dei prodotti della Sardegna, della concorrenza e della tutela ambientale e modifiche alla legge regionale 23 giugno 1998, n. 18 (Nuove norme per l'esercizio dell'agriturismo e del turismo rurale);



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Decreto n. _____ del _____

- VISTO in particolare l'art. 3, comma 5 della suddetta legge che istituisce l'Elenco regionale dei fornitori delle aziende agrituristiche di cui all'art. 10 – bis della legge regionale 23 giugno 1998, n. 18;
- VISTO l'art. 10 bis della legge regionale 23 giugno 1998, n. 18 che prevede che la Giunta regionale, sentito il parere della Commissione consiliare competente, definisce le modalità di istituzione e di tenuta del suddetto elenco;
- CONSIDERATO che l'art. 2 della legge regionale 23 giugno 1998, n. 18 prevede la possibilità di somministrare pasti e bevande costituiti da prodotti di propria produzione o provenienti da fornitori iscritti all'elenco regionale, compresi i prodotti a carattere alcolico e superalcolico;
- CONSIDERATO che l'art. 2 bis della suddetta legge introduce una deroga al principio generale suesposto consentendo, in caso di obiettiva indisponibilità di alcune produzioni in ambito regionale e di loro effettiva necessità nell'uso comune dell'ospitalità, l'impiego di produzioni di altra provenienza rispetto a quelle indicate all'art. 2, comma 2 lettera b);
- VISTA la L. R. 30 giugno 2011, n. 12. "Disposizioni nei vari settori di intervento", in particolare l'art. 17 che modifica la L.R. 23 giugno 1998, n. 18 introducendo l'art. 2 –bis, "Prodotti utilizzabili nella somministrazione di pasti, alimenti e bevande";
- VISTA la D.G.R. n. 13/13 del 30 marzo 2010 che approva le Direttive di attuazione della L. R. 19 gennaio 2010, n. 1 – art. 3, comma 5, in materia di "Istituzione dell'Elenco regionale dei fornitori delle aziende agrituristiche";
- VISTA la D.G.R. n. 18/1 dell'11 maggio 2010 che accoglie la proposta pervenuta da parte della Commissione consiliare competente di modifica e di integrazione delle Direttive di attuazione della L. R. 19 gennaio 2010, n. 1 – art. 3, comma 5;
- VISTA la D.G.R. n. 5/16 del 3 febbraio 2011 che modifica le Direttive di attuazione della L. R. 19 gennaio 2010, n. 1 – art. 3, comma 5, introducendo la possibilità anche per le imprese di trasformazione di iscriversi all'Elenco regionale dei fornitori delle aziende agrituristiche per la fornitura di prodotti agro-alimentari e vini di qualità certificata (DOP/IGP);



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Decreto n. _____ del _____

- VISTA la D.G.R. n. 13/1 del 15 marzo 2011 che approva le modifiche alle direttive di attuazione relative all'Istituzione dell'Elenco regionale dei fornitori delle aziende agrituristiche di cui all'art. 3, comma 5 della L.R. 19 gennaio 2010, n. 1 con le integrazioni proposte dalla Commissione consiliare competente;
- VISTA la D.G.R. n. 16/28 del 18 aprile 2012 che modifica la D.G.R. n. 13/1 del 15 marzo 2011, di recepimento del disposto normativo di cui all'art. 17 comma 8 della L.R. 30 giugno 2011, n. 12, in merito ai "Prodotti utilizzabili nella somministrazione di pasti, alimenti e bevande" ;
- VISTA la D.G.R. n. 27/34 del 19 giugno 2012 che accoglie la proposta di modifica alle Direttive di attuazione della L. R. 19 gennaio 2010, n. 1 – art. 3, comma 5, pervenuta dalla Commissione consiliare competente;
- CONSIDERATO che la suddetta delibera prevede che l'Agenzia Laore Sardegna, responsabile della gestione dell'Elenco dei fornitori dell'agriturismo, individui annualmente i prodotti oggettivamente indisponibili in ambito regionale e necessari nell'uso comune dell'ospitalità e che l'Assessore dell'Agricoltura con proprio atto ne decreti l'effettiva e oggettiva indisponibilità;
- VISTA la nota assessoriale n. 1330/GAB del 18.07.2011 con cui si autorizzava la sospensione dell'approvazione definitiva dell'Elenco regionale dei fornitori in attesa dell'adeguamento delle relative direttive di attuazione alle novità normative di cui alla L.R. 30 giugno 2011, n. 12;
- VISTA la nota inviata in data 3 agosto 2012 prot. n. 0027449 dall'Agenzia Laore Sardegna contenente una proposta di "Elenco di prodotti reputati indisponibili in ambito regionale, ma necessari nell'uso comune dell'ospitalità", corredata dalle indicazioni ricevute dalle Organizzazioni Professionali Agricole;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Decreto n. _____ del _____

- VISTA la nota inviata in data 4 ottobre 2012 prot. n. 0032676 dall'Agenzia Laore Sardegna contenente la proposta definitiva di "Elenco dei prodotti oggettivamente indisponibili in ambito regionale e necessari nell'uso comune dell'ospitalità agrituristica", nello specifico:
1. alcool per alimenti,
 2. zucchero,
 3. caffè,
 4. the,
 5. olio di semi per conserve;
- CONSIDERATO che i prodotti secondari, non caratterizzanti il prodotto e minoritari nella composizione quantitativa dello stesso (inferiore al 5% in peso o volume a crudo) sono già implicitamente autorizzati dalle procedure di attuazione approvate con D.G.R. 27/34 del 19 giugno 2012 al punto 3.3. secondo trattino;
- CONSIDERATO che in base all'art 2 bis, comma 2 lettera b) della L.R. 23 giugno 1998, n. 18 è consentito l'utilizzo dei prodotti indispensabili per diete speciali per motivi di salute;
- RITENUTO OPPORTUNO autorizzare l'Agenzia Laore Sardegna alla riapertura dei termini per l'acquisizione di ulteriori manifestazioni di interesse all'iscrizione all'Elenco dei fornitori delle aziende agrituristiche

DECRETA

- ART. 1 E' approvato il seguente "Elenco di prodotti oggettivamente indisponibili in ambito regionale e necessari nell'uso comune dell'ospitalità agrituristica":
1. alcool per alimenti,
 2. zucchero,
 3. caffè,
 4. the,
 5. olio di semi per conserve;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Decreto n. _____ del _____

- ART. 2 E' consentito l'impiego nell'ospitalità agrituristica, in deroga a quanto previsto dall'art. 2 comma 2, lettera b) della legge regionale 23 giugno 1998 n. 18, dei prodotti su elencati;
- ART. 3 Si autorizza l'Agenzia Laore Sardegna a riaprire i termini per acquisire ulteriori manifestazioni di interesse all'iscrizione nell'Elenco dei fornitori delle aziende agrituristiche;
- ART. 4 Il presente decreto entrerà in vigore dal 1 gennaio 2013, ha validità annuale e si intende tacitamente rinnovato, salvo la necessità di apportare modifiche all'elenco di cui all'art. 1;
- ART. 5 Il presente decreto è reso disponibile sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS).

L'Assessore
Oscar Cherchi